

-1-

Adunanza del 23 dicembre 1912

Sono presenti: il Presidente *Thingher*, il Vice Presidente *Magaldi*, i Consiglieri *Macleano*, *Beneduce*, *Guerra*, *Pavetti*, *Rasmini* e *Verardo*, e il Direttore Generale *Vorri*. Ha giustificato la sua assenza il Consigliere *Chelini*.

Il Consigliere *Verardo* presenta lo schema da lui compilato con la collaborazione del Consigliere *Chelini*, e già esaminato dal Comitato permanente, delle norme per il servizio delle sovvenzioni ad impiegati ed operai dello Stato, contro cessione di una quota parte dei loro emolumenti. Avverte che il progetto era stato dapprima studiato in base a criteri più larghi, e comprendeva le norme per sovvenzioni da concedere anche fuori di Roma ed anche agli impiegati ed operai delle amministrazioni locali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di Commercio e degli Istituti di emissione. Spiega come il Comitato permanente, specialmente in considerazione delle limitate disponibilità di fondi sulle quali l'Istituto potrà, almeno per qualche tempo, prescindere, segnalemento per destinarle a queste operazioni, abbia ritenuto opportuno di proporre al Consiglio d'amministrazione che, almeno per ora, converga limitare queste operazioni.

Ref

ai soli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato e residenti in Roma.

Per quelli che risiedono fuori di Roma, onde non venga loro a mancare l'ausilio che dava la Cassa Mutua per i soci di Torino - la quale faceva queste operazioni a condizioni più favorevoli di ogni altro istituto - sarebbe opportuno, specialmente avendo riguardo ai rapporti intercedenti fra l'Istituto Nazionale e la Cassa Mutua, che le operazioni potessero essere ancora raccolte a Roma, a traverso le agenzie della Cassa Mutua in liquidazione?

Avverte che il Comitato permanente ha altresì ravviata la opportunità che sia prefisso un limite piuttosto basso alla entità di ciascuna operazione, e che il saggio dello interesse sia stabilito in misura tale da comprendere anche una congrua quota che sostituisca quegli addizionali che gli Istituti sogliono aggiungere in queste operazioni alle interesse, per i vari titoli di diritti di commissione, spese di registrazioni, spese postali e contributo alle spese generali, addizionali che rendono per le più molte gravosa per i soci nell'operazione.

Da quindi lettura dei singoli articoli del progetto, illustrandoli brevemente.

Dopo breve discussione, riassunta dal Presidente, il Consiglio delibera alla unanimità i seguenti criteri di massima:

- 1) che le operazioni per le sovvenzioni onde trattarsi si

inizieranno il 15 gennaio 1913;

2) che esse saranno per ora limitate agli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato (compresi quelli delle Ferrovie dello Stato) residenti in Roma, e, per quelli non residenti in Roma soltanto in quanto le relative richieste giungano all'Istituto Nazionale per tramite della Cassa Mutua di Torino in liquidazione, la quale agirà in nome e per conto dello Istituto stesso;

3) che ciascuna delle operazioni in parola non potrà, per ora, eccedere la somma di L. 2.500;

4) che il saggio delle imprese sarà fissato, fino a nuova disposizione, nella misura del 5%, esclusa ogni spesa accessoria, tranne quella di registro obbligatoria a norma di legge;

ed approva i singoli articoli del progetto presentato dal Consigliere Virardo, con alcune varianti e soppressioni comprese nel testo che qui di seguito si trascrive:

Prof

Art. 1°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accorda sovvenzioni agli impiegati dello Stato civili e militari di cui nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, N° 335 e agli operai dipendenti dallo Stato, compresi quelli addetti alle Ferrovie dello Stato, di cui nella legge 13 luglio 1910, N° 444.



Le sovvenzioni che l'Istituto determina di accordare hanno luogo nei limiti, con le modalità e in conformità delle disposizioni contenute nelle leggi predette e nei relativi regolamenti approvati con regi Decreti 24 settembre 1908, N° 574, e 11 settembre 1910, N° 729.

Art. 2

Gli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, che aspirino ad ottenere la sovvenzione, debbono presentare all'Istituto:

a) il « nulla osta » rilasciato dalla Direzione Generale del Tesoro, o dalla Direzione Generale delle Finanze dello Stato quando trattisi di dipendenti della medesima;

b) la dichiarazione modello 182 C. gli impiegati e modello 201 C. gli operai; e i modelli corrispondenti per l'amministrazione delle Finanze dello Stato, 259 B. e 263 B., tutti in duplice esemplare. Tale dichiarazione deve essere richiesta all'Ufficio incaricato della emissione degli ordini di pagamento dello stipendio, cioè, a seconda dei casi, deve chiedersi: dai militari, ai Comandanti dei corpi militari; dai Ricettori del Registro, alle Intendenze di Finanza; dagli impiegati degli Ecomati, dei Benefici vacanti, agli Economati generali; dagli ufficiali delle guardie di città, alle Prefetture dagli

altre impiegati governativi, alle Delegazioni del Tesoro; da
gli operai dipendenti dallo Stato, al Capo dello stabilimen-
to nel quale prestano servizio; infine, dai dipendenti dalla
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, al competente
ufficio dell'Amministrazione stessa.

Art. 3

Gli impiegati ed operai che abbiano adempiuto alle
prescrizioni di cui nell'articolo 2 possono, quando la loro
domanda venga accolta, ottenere, dal giorno susseguente a
quello del detto adempimento, se si proceda alla stipula-
zione del contratto.

Questo viene fatto su appositi moduli conformi a quelli
annessi alle presenti norme.

Art. 4

L'Istituto, nello stesso giorno in cui i contratti di
convenzione vengono sottoscritti, li presenta al competen-
te ufficio per la registrazione.

Dopo tale formalità ne cura la pronta notifica, a
mezzo di piego raccomandato, alla Direzione Generale del
Tesoro se trattasi di impiegati ed operai dipendenti dallo
Stato, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato se trat-
tasi di impiegati ed operai da questa dipendenti.

20/



Art. 5

La Direzione Generale dell'Istituto cura che l'esame dei contratti e il rilascio del proprio beneplacito, da parte della Direzione Generale del Tesoro e dell'Amministrazione del Finanziamento dello Stato, abbiano luogo nello stretto limite di tempo necessario e si assicura che del detto beneplacito sia data contemporanea comunicazione, oltre che all'Istituto, al cedente e agli uffici cui spettano le ritenute delle quote volute e il pagamento di esse all'Istituto medesimo.

Art. 6

L'Istituto Nazionale provvede, nello stesso giorno in cui gli pervenga il beneplacito, al versamento, a favore del cedente, della somma indicata nel contratto, salvo le deduzioni di cui all'articolo seguente.

Il cedente ne rilascia ricevute.

Art. 7

Dall'ammontare delle sovversioni sono dedotti:

- 1.) gli interessi a natura nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale, e corrisponderli a tutta la durata dell'operazione;
- 2.) l'ammontare della tassa di registro pagata dall'Istituto;

Di tali deduzioni viene fatta espressa menzione nel contratto, il quale deve indicare la somma netta da pagare al sovvenzionato.

Art. 8

Nel caso di saldo anticipato della cessione accordata, l'Istituto Nazionale abbuona tutti gli interessi in più percepiti, sotto deduzione della provvigione dell'1% sulla somma anticipatamente pagata a saldo.

Art. 9

L'Istituto Nazionale non fornisce notizie intorno alle domande di sovvenzione che gli siano state presentate.

Il Consigliere Beneduce, a proposito della approvazione di queste norme, richiama l'attenzione del Consiglio sull'art. 13 del Regolamento 5 agosto 1912, il quale dispone che, per gli impiegati ed operai non dipendenti dallo Stato, le operazioni di sovvenzione che possono essere compiute dallo Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dagli Istituti autorizzati in base alle leggi 30 giugno 1908 e 13 luglio 1910, dovranno essere garantite, per quanto riguarda il rischio di morte dei sovvenuti, con polizze di assicurazione stipulate con l'Istituto Nazionale. - Questo, secondo le norme oggi approvate dal Consiglio, limiterà?

Def



per ora le sue operazioni di sovvenzioni ai soli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato; ma, a decorrere dal 1° gennaio 1913, giusta le disposizioni regolamentari sovra riportate, sarà di esclusiva sua competenza la emissione di polizze di assicurazione a garanzia del rischio di morte per quegli impiegati ed operai, non dipendenti dallo Stato, i quali fossero sovvenuti dagli altri Istituti, autorizzati per legge a fare tali operazioni. - Il Consigliere Beneduce, pertanto, è d'avviso che alla osservanza di queste norme dovrebbero essere richiamati dal Ministero di Agricoltura e Commercio gli Istituti di cui è parola nell'art. 13 del Regolamento, perché i contratti di assicurazione che, a garanzia del rischio di morte dei sovvenuti, fossero eventualmente conclusi con le Compagnie di assicurazione che continueranno ad operare nel Regno nel prossimo decennio e dovranno cedere allo Istituito il 40 per cento dei rischi assunti, cadrebbero sotto la sanzione di nullità dell'art. 4 della legge 4 aprile 1912.

Dopo breve discussione, il Consiglio - riconoscendo corrispondente alla lettera ed allo spirito dello articolo 13 del Regolamento 5 agosto 1912 la interpretazione enunciata dal Consigliere Beneduce - domanda al Direttore Generale di richiamare in di essa l'attenzione della Direzione Generale del credito e della Presidenza, perché questa giurisdica

7

della opportunità di farne edotti con apposita circolare gli Istituti autorizzati a concedere le sovvenzioni onde trattarsi a mente delle leggi 30 giugno 1908 e 13 luglio 1910.

4 Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio autorizza l'assunzione in servizio dei seguenti Ispettori aggiunti:

1) sig. Rossari Alfonso, vice Direttore della Reale, con lo stipendio annuo di L. 6000 e l'assegno personale di annue L. 1000;

2) signor prof. Cognoli Guido, attuario della Reale, con lo stipendio annuo di L. 6000.

3) sig. Dugo Gallo Salvatore, della Fondiaria, con lo stipendio annuo di L. 4000;

4) sig. Baroni Carlo, della Fondiaria, con lo stipendio di annue L. 4000.

5) sig. Montasanti Giovanni, della Milano, con lo stipendio di annue L. 4000.

6) sig. Casti Goffredo, della Fondiaria, con lo stipendio di annue L. 4000.

Il Vice Presidente Magaldi riferisce che la Commissione da lui presieduta, in una adunanza tenuta il 21 dicembre corrente, con l'intervento di tutti i suoi membri e del Vice Direttore Generale, ha convenuto di proporre al

Consiglio ha presa in considerazione delle seguenti nuove
domande per concessione di agenzie generali:

Per Parma,

Caminada Carlo

Per Pavia,

Bagliani Ettore

Per Alessandria,

Bagliani Ettore

Per Reggio Emilia,

Almansa rag. Adolfo.

Il Consiglio prende atto, approvando.

Dopo ciò, il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio
F. Angeli

Il Direttore Generale
C. Volpi

Il Consigliere Segretario
G. Hofmann assessore